

INDICE

	<i>pag.</i>
PRESENTAZIONE	IX
INTRODUZIONE	
CONSIDERAZIONI PRELIMINARI SUL RILIEVO DELLA PIRATERIA COME FENOMENO SOCIALE	1

Parte I

IL QUADRO NORMATIVO

CAPITOLO I

LA DEFINIZIONE DEL CRIMINE E I POTERI DI CONTRASTO ACCORDATI AGLI STATI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE CLASSICO

1. Nota introduttiva	17
2. L'elemento oggettivo dell'illecito; la rilevanza del <i>locus commissi delicti</i>	18
3. L' <i>animus furandi</i> come elemento soggettivo del crimine	24
4. Gli elementi strutturali che favorivano le attività repressive nel diritto internazionale tradizionale	29
5. (<i>segue</i>) il principio di universalità della giurisdizione come principale elemento giuridico di agevolazione della repressione	32
6. Sull'estensibilità del principio di universalità della giurisdizione alla repressione dei <i>crimina iuris gentium</i> diversi dalla pirateria. Necessità di verificare la persistente adeguatezza del diritto internazionale classico in materia, alla luce dei mutamenti successivi della società internazionale e del suo diritto	42

CAPITOLO II

GLI ELEMENTI EVOLUTIVI INTRODOTTI
DAL DIRITTO INTERNAZIONALE
MODERNO E CONTEMPORANEO

- | | |
|---|----|
| 1. Le innovazioni degli elementi oggettivo e soggettivo del crimine, apportate con norme di codificazione ormai riconosciute quale nuovo diritto consuetudinario in materia: la Convenzione di Montego Bay del 1982 | 51 |
| 2. Le occasioni mancate di adeguamento del diritto internazionale generale in materia: l'universalità della giurisdizione e il <i>locus commissi delicti</i> | 63 |
| 3. Le nuove prospettive in tema di repressione effettiva di atti pirateschi, aperte dalla fonte pattizia: l'utilizzabilità della Convenzione di Roma del 1988 | 76 |

CAPITOLO III

L'ADATTAMENTO DEGLI ORDINAMENTI
GIURIDICI INTERNI E GLI ORIENTAMENTI
GIURISPRUDENZIALI FINORA EMERSI

- | | |
|--|-----|
| 1. Premessa metodologica | 89 |
| 2. L'adattamento degli ordinamenti giuridici statali: a) alle regole del diritto internazionale <i>classico</i> | 94 |
| 3. (<i>segue</i>) b) alle norme rilevanti del diritto internazionale <i>contemporaneo</i> | 102 |
| 3.1. Regole di adeguatezza dell'adattamento: a) al diritto internazionale consuetudinario vigente | 104 |
| 3.2. (<i>segue</i>) b) alla Convenzione di Roma del 1988 | 109 |
| 3.3. Bilancio concreto sull'adattamento effettivamente realizzato ad oggi dagli Stati | 113 |
| 4. Le soluzioni giudiziali adottate nella giurisprudenza delle corti a competenza convenzionalmente accentrata: le questioni salienti | 117 |
| 4.1. La determinazione della competenza giurisdizionale | 120 |
| 4.2. L'applicazione giudiziale della fattispecie incriminatrice espressa dalle norme internazionali consuetudinarie e pattizie; le sanzioni irrogate | 127 |
| 4.3. Un problema specifico: l'obbligo di osservanza dei diritti umani degli indagati | 136 |

Parte II

LA REPRESSIONE: NUOVI STRUMENTI
PER NUOVE CONDOTTE OPERATIVE

CAPITOLO IV

CONSIDERAZIONI STRUTTURALI
SUL NUOVO ASSETTO SOCIALE
E SULLE NUOVE MODALITÀ OPERATIVE
NELLA CONSUMAZIONE E CORRELATIVA
REPRESSIONE DEL CRIMINE

- | | |
|---|-----|
| 1. Le caratteristiche operative essenziali della pirateria marittima nelle differenti localizzazioni del crimine | 145 |
| 2. La logistica della nuova pirateria e le nuove tattiche degli attacchi | 156 |
| 3. Il ruolo del Consiglio di Sicurezza rispetto a due recenti tipi di complicazioni repressive indotte: a) dalla presenza di scorte a bordo | 163 |
| 3.1. I <i>Contractors</i> privati | 166 |
| 3.2. La protezione militare | 170 |
| 4. (<i>segue</i>) b) dagli impedimenti frapposti dai cosiddetti <i>failed States</i> | 179 |
| 5. Una pratica da eliminare: il <i>catch and release</i> | 187 |

CAPITOLO V

CARATTERI E LIMITI
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE,
A LIVELLO BILATERALE E MULTILATERALE
(REGIONALE E SUB-REGIONALE),
IN MATERIA DI AGGIORNAMENTO
DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE DI REPRESSIONE

- | | |
|---|-----|
| 1. La cooperazione a livello regionale e sub-regionale | 197 |
| 2. (<i>segue</i>) il Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP) e The Djibouti Code of Conduct | 205 |
| 3. Gli accordi bilaterali con gli Stati prossimi al luogo di consumazione del crimine | 211 |
| 3.1. Gli accordi bilaterali col Kenya | 211 |
| 3.2. Gli accordi bilaterali con Seychelles e Mauritius | 215 |
| 4. Le operazioni militari di contrasto alla pirateria su impulso e coordinamento delle organizzazioni internazionali | 219 |

	<i>pag.</i>
CAPITOLO VI	
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	
E PROPOSTE CRITICHE RICOSTRUTTIVE	
1. Un <i>crimen iuris gentium</i> particolarmente grave	229
2. Parte I: Valutazioni e suggerimenti in ordine al quadro <i>normativo</i>	234
2.1. Le norme incriminatrici: sul piano internazionale	234
2.2. (<i>segue</i>) e nel contesto statale: l'adattamento	244
2.3. La giurisdizione universale: limiti funzionali e rimedi	248
3. Parte II: Considerazioni e proposte sugli strumenti <i>operativi</i> di repressione (in rapporto ai mutamenti tipologici dell'aggressione)	253
3.1. I tre cambiamenti della nuova pirateria: la diversificazione delle localizzazioni, la logistica e le nuove tattiche	253
3.2. La protezione individuale mediante scorte a bordo (armate e non armate, civili e militari) e la protezione nascente dalla cooperazione fra Stati	257
3.3. Due fattori particolarmente problematici: i <i>failed States</i> e il <i>catch and release</i>	262
 BIBLIOGRAFIA	 265
 PRASSI INTERNAZIONALE E INTERNA	 285